



TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1542/2016, il giudice delegato, dott.ssa Giulia Gargiulo, a scioglimento della riserva con termini assunta all'udienza del 5 luglio 2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In ordine al rapporto tra il padre e la figlia maggiore occorre rilevare che, dalla relazione del servizio sociale del Comune di Agliana del 28 aprile 2017, lo stesso è apparso *“paritario, simmetrico, quasi uno scambio [...] tra due coetanei”*. In particolare, dal monitoraggio del nucleo familiare operato dal servizio sociale è emerso *“un vissuto padre-figlia caratterizzato da ruoli che appaiono sfumati e poco netti”*.

All'udienza del 31 maggio 2018, le parti hanno dichiarato che non vede e si rifiuta di vedere il padre. È stato, quindi, disposto l'ascolto della minore.

La minore è stata ascoltata all'udienza del 7 giugno 2018.

Dalle dichiarazioni e dal comportamento di è emerso che la ragazza è molto matura e consapevole delle proprie attuali esigenze di vita nonché delle difficoltà che caratterizzano il suo rapporto con il resistente.

ha descritto e analizzato razionalmente il proprio rapporto con il padre, segnalando l'evoluzione in senso peggiorativo che tale rapporto ha subito negli anni e, in particolare, a seguito della crisi coniugale.

La ragazza ha quindi esposto con chiarezza e lucidità le ragioni della propria decisione di allontanarsi dal padre. In particolare, ha dichiarato di sentirsi giudicata e sminuita dal papà, che l'avrebbe, tra l'altro, accusata di essere *“una poco di buono”*, la causa dei litigi coniugali e *“una grande delusione”*.

La minore ha riconosciuto di aver avuto, in passato, comportamenti provocatori nei confronti del padre ma ha altresì dichiarato di aver seguito un percorso psicoterapeutico, di non nutrire più rabbia nei confronti del padre ma di sentirsi solo molto delusa da lui. ha dichiarato di stare bene con sé stessa al momento e di non avere più bisogno di un sostegno terapeutico per sé.



Nei racconti di _____ il sig. _____ è descritto come un padre ossessivo e incapace di gestire la crescita della figlia adolescente e la sua naturale ricerca di individualità e autonomia.

Alcuni atteggiamenti inadeguati del padre sono stati da lui stesso ammessi in udienza.

Il sig. _____ ha riconosciuto di postare foto della figlia e *status* a lei dedicati su Facebook, considerando il social network come l'unico mezzo per comunicare alla figlia quel che prova.

Il _____ ha, altresì, dichiarato di essersi recato nell'istituto scolastico frequentato dalla figlia e di aver scritto sui muri della scuola frasi a lei dedicate.

Tali condotte hanno esposto pubblicamente e in modo improprio la ragazza, la cui immagine e la cui vita privata sono state rese pubbliche al punto che la stessa ha dovuto fornire spiegazioni al dirigente scolastico circa la condotta del padre ed è stata contattata da persone vicine al _____ che, venute a conoscenza del vissuto di _____ – così come raccontato dal padre e quindi, inevitabilmente, in modo relativo e parziale – , si sono inopportunamente sentite in diritto di confrontarsi con lei, di darle consigli o di esprimere giudizi sul suo modo di comportarsi nei confronti del padre.

Simili condotte paterne, pur sorrette dalle migliori intenzioni, oltre ad essere controproducenti – perché inducono _____ che, in quanto adolescente, è in una fase di crescita molto delicata, ad allontanarsi ancora di più dal padre – sono altresì gravemente lesive del diritto all'immagine e alla riservatezza della minore e rischiano di minarne la sana crescita e l'equilibrio psichico.

Dall'ascolto della minore è emersa, invero, con chiarezza la sua volontà di far cessare la continua diffusione di informazioni sulla sua situazione e sulla vicenda familiare operata dal padre e, tenuto conto dell'età di _____ non può non evidenziarsi l'elevata rilevanza che assume la volontà della stessa.

Le descritte e riconosciute condotte dimostrano, inoltre, l'incapacità del _____ di essere un genitore-adulto, in grado di risolvere in modo maturo e diretto i problemi che caratterizzano il rapporto padre-figlia. Ed invero, è emerso che il padre preferisce utilizzare i social network o comunque mezzi di comunicazione mediati (le scritte sui muri) piuttosto che cercare un confronto adulto e diretto con la ragazza, la quale ha, infatti, dichiarato che, quando il padre la incontra casualmente, spesso nemmeno le rivolge un saluto.

L'incapacità del sig. _____ di affrontare in modo maturo le problematiche che caratterizzano il rapporto con la figlia ed il suo attuale rifiuto emerge altresì dall'atteggiamento avuto in udienza dal resistente. In particolare, all'udienza del 5 luglio 2017, il _____ ha dichiarato che intende continuare a postare su Facebook frasi e foto dedicate a _____ - nonostante la stessa abbia dichiarato di non tollerare questi comportamenti e abbia manifestato il suo disagio dinanzi alla



condotta del padre - fino a quando non gli sarà espressamente vietato dall'Autorità Giudiziaria, così dimostrando di non essere capace di anteporre ai propri bisogni le esigenze di

Occorre, quindi, in primo luogo, ammonire formalmente il padre a cessare le condotte di diffusione delle immagini e di informazioni sulla storia personale e familiare di sui social network e nei contesti sociali e scolastici frequentati dalla stessa, in quanto tali condotte creano disagi alla minore, con l'avvertimento che ogni altra condotta di esposizione mediatica e/o pubblica della ragazza, oltre ad essere valutata ai fini della decisione sul regime di affidamento delle minori, verrà adeguatamente sanzionata.

Preso atto dell'attuale rifiuto di di vedere il padre e delle motivate ragioni espresse dalla ragazza in ordine a tale rifiuto, rilevato che la minore ha già svolto un percorso di sostegno psicologico con esito positivo mentre è emersa una difficoltà oggettiva del padre a gestire il rapporto con la figlia, difficoltà che trova riscontro nelle descritte e non negate condotte del ritenuto opportuno che lo stesso intraprenda un percorso psicologico che gli consenta di capire e superare dette difficoltà, con indubbi benefici anche nel rapporto con la figlia minore e al fine di valutare, all'esito, l'eventuale sussistenza di margini per la ripresa della frequentazione con si ritiene di dover onerare il sig. di intraprendere un idoneo percorso individuale di sostegno psicologico presso il Servizio Sociale territorialmente competente. Al riguardo occorre rilevare che l'attivazione di tale percorso psicoterapico, pur non potendo costituire un obbligo, è onere del il cui adempimento verrà valutato, unitamente ad ogni altra risultanza processuale, ai fini dell'accertamento della capacità genitoriale dello stesso.

Quanto alla richiesta formulata dalla sig.ra in ordine alla corresponsione degli assegni familiari, va osservato che ai sensi dell'art. 1 della legge 30.5.1955, n.797 gli stessi spettano *“per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai capi-famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità”*. Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, si considerano come capi-famiglia, in particolare: il padre; la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli, i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, sempre che la madre non fruisca di assegni familiari; i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge. I figli e le persone equiparate ad essi sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento e tale condizione è presunta nel capo in cui convivano con il capo-famiglia. In



manca di convivenza, invece, la prova della vita a carico può essere fornita anche con atto notorio.

L'art. 211 della legge 19.5.1975, n. 151 stabilisce, invece, che *“il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge”*.

Dal combinato disposto di tali norme si desume che il legislatore abbia inteso riconoscere il diritto del coniuge affidatario di percepire gli assegni familiari per i figli minori a suo carico dal datore di lavoro dell'altro coniuge, qualora non abbia una propria situazione lavorativa protetta.

Ed invero, la norma da ultimo citata ha modificato la precedente disposizione dell'art.3 legge n.797/55, che riconosceva esclusivamente al prestatore di lavoro cui fossero stati affidati i figli ovvero alla sola madre separata con a carico i figli il diritto a ricevere gli assegni familiari, non riconoscendo analogo diritto al coniuge affidatario che non fosse anche prestatore di lavoro né al coniuge sul quale il carico dei figli gravasse solo in parte in virtù del contributo al mantenimento stabilito a carico dell'altro coniuge.

L'interpretazione sistematica e storica della normativa in materia consente, pertanto, di ritenere che gli assegni familiari spettino *ex lege* al genitore collocatario del figlio minore, dovendosi equiparare, a tale fine, la posizione del genitore presso cui vi è la prevalente permanenza dei figli in regime di affidamento condiviso a quella del coniuge affidatario nell'affidamento esclusivo (cui fa riferimento l'art. 211 legge 151 del 1975).

Più precisamente, il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi della L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, di percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione, salvo diverso accordo espresso tra le parti (cfr. Cass. Civ. 23/5/2013 n. 12770). Gli assegni familiari per i figli rappresentano, invero, una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 5060 del 2003).

Nel caso di specie, le parti non hanno raggiunto un accordo in ordine alla percezione di tali assegni familiari per i figli.

Si ritiene, pertanto, che gli stessi spettino alla sig.ra _____ quale genitore collocatario delle minori sin dalla proposizione della domanda giudiziale e, quindi, dal deposito del ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi.

Si ritiene, altresì, che sia onere della ricorrente richiedere direttamente al datore di lavoro del coniuge la corresponsione degli assegni familiari per le figlie.



Ritenuto, pertanto, che l'istanza debba essere accolta in considerazione del suddetto diritto riconosciuto dalla legge e preso atto del rifiuto manifestato dal sig.

P.Q.M.

Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva con termini assunta all'udienza del 5 luglio 2018:

- Ammonisce il sig. a non pubblicare su social network e a non diffondere pubblicamente immagini della figlia minore o informazioni sulla vita personale di quest'ultima e ad astenersi da condotte che possano creare disagio alla ragazza nei contesti sociali e scolastici dalla stessa frequentati, quali, in particolare, indirizzarle messaggi pubblicamente sulle mura della scuola o sul proprio profilo Facebook;
- Onera il sig. di intraprendere un percorso psicologico individuale presso il Servizio Sociale territorialmente competente di sostegno alla genitorialità;
- Autorizza la sig.ra a richiedere al datore di lavoro del sig. e a riscuotere gli assegni familiari spettanti per le figlie ai sensi dell'art. 211 l. 19.5.1975 n. 151;
- Rinvia la causa all'udienza già fissata del 18.10.2018 ore 12.

Si comunichi alle parti costituite e al Servizio Sociale del Comune di Agliana.

Pistoia, 7 luglio 2018

Il Giudice
Giulia Gargiulo

